

**"SPORTING CLUB SASSUOLO -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

Ente dotato di Personalità Giuridica con Decreto di riconoscimento del
14/05/1990 n. 281 del Presidente della Giunta Regionale Emilia
Romagna

STATUTO

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - PATRIMONIO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione Sportiva sotto la denominazione
"SPORTING CLUB SASSUOLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto nonché dalle
relative norme regolamentari.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Sassuolo, frazione San Michele de'
Mucchietti, Via Vandelli n. 25.

L'appartenenza all'Associazione comporta, per gli associati di ogni
categoria (nel prosieguo detti anche 'soci'), elezione di domicilio
presso la Sede Sociale della Associazione agli effetti di qualsiasi
rapporto tra socio e Associazione salvo diversa disposizione
statutaria, nonché l'accettazione integrale, ad ogni effetto, del
presente Statuto, dei Regolamenti Interni, delle deliberazioni delle
Assemblee e degli Organi Direttivi e loro delegati, nonché dei
regolamenti delle Federazioni sportive di affiliazione, dei rispettivi

organi deliberativi e più in generale della normativa CONI o di enti ad esso equiparati ed equiparabili, in vigore.

All'atto dell'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o locali, l'associazione ed i propri associati si impegnano a rispettare il vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni stesse.

Art. 3 SCOPO

L'Associazione, di natura privata, ha finalità esclusivamente sportive volte all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, anche con carattere agonistico e ricreativo, esenti da ogni fine di lucro con obbligo di destinazione di eventuali avanzi di gestione all'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

L'Associazione si propone quindi di promuovere principalmente lo sviluppo della pratica agonistica del tennis nonché di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio locale e nazionale.

Per favorire il raggiungimento dello scopo ricreativo e sportivo, potrà altresì promuovere attività collaterali e complementari, con l'obbligo di partecipare, relativamente all'attività sportiva tennistica, con propri tesserati, ogni anno, ad almeno un campionato/torneo e ad attivare scuole di avviamento all'attività sportiva, al fine di promuovere attivamente la pratica agonistica.

L'Associazione, inoltre, in conformità alle suddette finalità istituzionali,

ed a carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse, con i criteri ed i limiti previsti dalle competenti Autorità politiche o regolamentari ad esso delegate in materia di sport, potrà svolgere attività diverse da quelle principali quali, a titolo esemplificativo:

1) effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, con le esclusioni di cui all'art. 111 4° comma DPR 917/86, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, Associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgano la medesima attività e che, per statuto o regolamento, facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; cedere anche a terzi proprie pubblicazioni che siano però prevalentemente distribuite presso i propri Associati;

2) effettuare, senza specifica organizzazione, prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 C.C., verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Tennis e Padel ed a tutte le Federazioni Nazionali o Locali che coordinano le varie attività esercitate, quali risulteranno dal Regolamento Interno, obbligandosi fin d'ora a tesserare tutti gli iscritti alle varie sezioni sportive del club.

L'Associazione può ricevere in donazione, acquistare, vendere, locare, permutare beni mobili ed immobili; possedere od esercitare a qualsiasi titolo ogni diritto reale od obbligatorio su immobili o mobili in genere e compiere, in generale, tutti gli atti necessari od utili al

conseguimento delle sue finalità; il tutto sempre nei limiti e con i controlli previsti nel presente Statuto e dalla Legge.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze gestionali;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai crediti nei confronti degli associati.

CAPITOLO II

CATEGORIE SOCIALI - AMMISSIONI - CONTRIBUTI

ASSOCIATIVI

Art. 6 CATEGORIE SOCIALI

I soci dell'Associazione possono essere:

- a) SOCI ONORARI;
- b) SOCI EFFETTIVI;
- c) SOCI FAMILIARI;

a) SOCI ONORARI: sono coloro che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno eleggere in riconoscimento di meriti particolari. Essi vengono nominati annualmente e godono di tutti i diritti dei Soci Effettivi.

Essi non sono tenuti a versare il contributo annuo e non hanno diritto di voto.

b) SOCI EFFETTIVI: sono le persone fisiche maggiorenni facenti parte del nucleo anagrafico, quale risulta dai registri dello stato civile del Comune di appartenenza, del soggetto identificato anagraficamente come intestatario della scheda anagrafica e ammesso all'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo su sua domanda scritta.

Più dettagliatamente, sono Soci Effettivi:

per i nuclei anagrafici unipersonali, l'unico componente;

per i nuclei anagrafici pluripersonali, oltre all'intestatario della scheda anagrafica, il coniuge, i figli maggiorenni non coniugati e conviventi con il richiedente.

Con la domanda di ammissione, l'intestatario della scheda anagrafica si accolla, nei confronti dell'Associazione, l'obbligo di assumere e far assumere la qualifica di Soci Effettivi e/o Familiari, a tutti i componenti del proprio nucleo anagrafico presente e futuro.

Potranno, inoltre, essere considerati Soci Effettivi altri familiari maggiorenni, non coniugati e conviventi, risultanti a carico secondo la normativa fiscale; l'Associazione potrà richiedere la esibizione dello Stato di Famiglia anagrafico e della dichiarazione dei redditi, (o documento equipollente, accettato dal Consiglio Direttivo), al fine di accertare e dichiarare il diritto alla qualifica di Socio Effettivo dei familiari dell'intestatario della scheda anagrafica.

Il Socio intestatario della scheda anagrafica potrà chiedere, al

Consiglio Direttivo, di modificare lo "Stato di Famiglia anagrafico", sopra specificato, escludendo il coniuge ed inserendo come Soci, il o la convivente di fatto ed i figli non coniugati, conviventi con il coniuge separato.

L'accettazione o meno dello "Stato di Famiglia dichiarato" è lasciata alla piena discrezionalità del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo, in merito alla accettazione o meno dello Stato di Famiglia dichiarato, non dovrà essere motivata e sarà comunque inappellabile.

I Soci Effettivi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti all'appartenenza all'Associazione.

In particolare hanno diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti, per la nomina degli organi dell'Amministrazione, per le modifiche statutarie e regolamentari.

Il Consiglio Direttivo si obbliga a regolamentare con una disciplina uniforme, il rapporto associativo e le modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

c) SOCI FAMILIARI: sono i figli minorenni conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia anagrafico o dallo Stato di Famiglia dichiarato.

I Soci Familiari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le modalità contemplate dai Regolamenti Interni.

L'intestatario della scheda anagrafica deve segnalare, prima dell'inizio di ogni anno sociale, eventuali variazioni della propria scheda

anagrafica.

Qualora entro il 31 Dicembre di ciascun anno non sia pervenuta comunicazione di variazione del nucleo anagrafico, con allegato nuovo Stato di Famiglia, si presumerà che, per l'anno solare successivo, il nucleo anagrafico sia formato dagli stessi componenti dell'anno precedente.

Tuttavia, qualora emergano, in qualunque modo, variazioni in aumento non dichiarate dei componenti il nucleo anagrafico, il Consiglio direttivo sarà abilitato ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Con il raggiungimento della maggiore età, il Socio Familiare risultante dallo Stato di Famiglia dell'intestatario della scheda anagrafica passerà, automaticamente, nella categoria dei Soci Effettivi, con tutti i diritti e doveri conseguenti alla nuova categoria di appartenenza.

Art. 7

L'accesso alla Sede Sociale potrà, inoltre, essere consentito:

- a) ai dirigenti delle Federazioni ed Associazioni sportive alle quali la nostra Associazione è affiliata;
- b) ai soci di altri Clubs o Società con i quali vigano rapporti di reciprocità purché aderenti alla stessa Organizzazione Nazionale o Locale a cui l'Associazione aderisce;
- c) ai rappresentanti, agli Associati ed ai Tesserati di altre Associazioni o rispettive Federazioni che svolgano le medesime attività e che per Statuto e Regolamento facciano parte della medesima organizzazione nazionale o locale.

Art. 8

A tutti i soci aventi diritto verrà rilasciata, a partire dal 14° anno di età, una tessera di riconoscimento, nominativa e non cedibile, che costituirà il documento ufficiale testimoniante l'appartenenza all'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo, a mezzo dei suoi rappresentanti e/o procuratori, ha facoltà di rilasciare particolari inviti per iscritto. I Soci, in conformità al Regolamento Interno, possono invitare terzi a frequentare gli impianti e la Sede dell'Associazione.

Il Socio invitante è garante e responsabile del comportamento degli invitati.

Art. 10 AMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo, in relazione alle proprie insindacabili valutazioni in merito alla frequenza dell'Associazione ed ad un ordinato svolgimento della vita associativa, delibera sull'eventuale ammissione di nuovi soci, per nuclei anagrafici.

Condizione indispensabile per essere socio dell'Associazione è una irreprensibile condotta civile e morale.

Le domande di ammissione del nucleo anagrafico devono essere compilate su apposito modulo.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo della Associazione, con giudizio insindacabile; eventuali dinieghi non dovranno essere motivati.

Art. 11 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, per esclusione e per la perdita di una delle caratteristiche che danno diritto alla qualifica di Socio Effettivo, a norma del presente statuto.

In caso di morte dell'intestatario della scheda anagrafica, il diritto a frequentare il club rimane al nucleo anagrafico e la qualifica di intestatario della scheda anagrafica viene assunta secondo le indicazioni rilasciate dai componenti maggiorenni del nucleo familiare stesso, nel rispetto del presente statuto.

La esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo allorchè il socio abbia compiuto atti disonorevoli o abbia mancato ai doveri sociali o abbia compiuto gravi atti di indisciplina o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'Associazione (art. 18).

La qualifica di Associato non è trasmissibile per atto tra vivi.

Art. 12 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere i contributi associativi, con reciproco vincolo di solidarietà, nell'ambito di ciascun nucleo anagrafico.

L'ammontare di tali contributi e degli accessori sono stabiliti, anno per anno, dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Soci. Il Consiglio Direttivo potrà altresì decidere di suddividere il pagamento di tali contributi in più rate da corrispondere nel corso dell'anno, alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini stabiliti, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di invitare il socio moroso a provvedere

entro il termine di 30 giorni.

In caso contrario, potrà essere impedito l'accesso alla Sede Sociale ed intrapresa idonea azione volta ad ottenere il pagamento, in via forzosa, della quota, maggiorata degli interessi di mora.

Il Consiglio Direttivo, in sede di ammissione di nuovi soci, avrà il diritto di condizionare l'ammissione all'Associazione di un nucleo anagrafico, alla costituzione di idonee garanzie reali atte ad assicurare l'incasso delle quote di gestione annuali, degli altri contributi associativi e degli accessori.

Attraverso l'incasso dei contributi associativi l'associazione si obbliga ad adempiere agli obblighi di natura economica, secondo le norme e le deliberazioni delle varie federazioni sportive di appartenenza ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alle singole federazioni ed agli affiliati, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alle singole federazioni.

CAPITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 13 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI EFFETTIVI

L'Assemblea è formata da tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote di gestione annuali e di tutti gli altri contributi ed accessori dovuti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso esposto nella Sede della Associazione e spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della

riunione e nel caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione che potrà effettuarsi anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

L'avviso dovrà essere spedito, alternativamente:

- a mezzo **posta ordinaria** all'indirizzo indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, ovvero al diverso indirizzo comunicato per iscritto dal socio stesso;

- a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo pec indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, ovvero al diverso indirizzo pec comunicato per iscritto dal socio stesso.

- a mezzo **posta elettronica non certificata** all'indirizzo indicato dal socio all'atto dell'iscrizione, ovvero al diverso indirizzo comunicato per iscritto dal socio stesso, qualora il socio abbia dichiarato per iscritto di volere ricevere con detta modalità gli avvisi di convocazione;

Il Socio Effettivo può farsi rappresentare solo da altri Soci Effettivi, muniti di delega scritta, fermo restando che ogni socio non potrà essere portatore di più di 15 deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri non potranno essere portatori di deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea:

- determina il numero e nomina i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delibera sul rendiconto economico finanziario annuale nonché sulla

Relazione Annuale del Consiglio Direttivo;

- riceve ed esamina la Relazione Annuale del Collegio dei Revisori dei Conti;

- delibera su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'art. 3 comma 2 ultimo periodo ed il comma 2-bis del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 Giugno.

In sede straordinaria l'Assemblea:

- delibera sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Effettivi.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le delibere dovranno essere approvate con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai Soci Effettivi presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino più di 1/4 (un quarto) dei voti esprimibili in sede assembleare dai Soci Effettivi dell'Associazione.

Art. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque ad undici membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Possono essere eletti alla carica di Consiglieri tutti i Soci Effettivi purché non abbiano rapporto di dipendenza con l'Associazione.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio designa, nel suo seno, un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne sia fatta richiesta dai componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri in carica; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione e la direzione di carattere ordinario e straordinario dell'Associazione e può deliberare su tutte le materie non riservate

espressamente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a tal fine, dovrà emanare un apposito Regolamento Interno.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo (e/o responsabili di settore) i quali cureranno l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri; il Consiglio Direttivo potrà, altresì, nominare un Direttore dell'Associazione determinandone i poteri e gli emolumenti.

I componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione dell'appartenenza ad una o più federazioni nazionali sportive, saranno personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto dovuto alle singole federazioni stesse ed ad altri Enti ed Associazioni affiliati.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni delle Assemblee, coordina l'attività del Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Assemblea che

provvede altresì alla nomina del suo Presidente; e si compone di tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e sorveglia la gestione finanziaria dell'Associazione, esprime il proprio parere su tale gestione nonché sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo ed al riguardo presenta una relazione scritta all'Assemblea ordinaria.

I componenti il Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica di Revisore coloro che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 16 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla Assemblea.

Si compone di tre membri da scegliersi tra i Soci Effettivi.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri decide, quale arbitro irrituale ed inappellabile, su tutte le controversie di cui al successivo art. 18.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 RENDICONTO

Entro il 30° giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea Ordinaria, gli Amministratori debbono redigere il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e sottoporlo al Collegio dei Revisori per le proprie determinazioni.

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, il rendiconto con le eventuali relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dovrà essere depositato presso la sede associativa a disposizione dei soci che ne vogliono prendere visione.

CAPITOLO IV

SANZIONI - SCIOGLIMENTO - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 18 SANZIONI

Il socio che contravvenga alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno e/o contravvenga alle comuni norme della convivenza sociale e che, per sua condotta, comprometta la serietà e la dignità dell'Associazione, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione;
- d) esclusione.

Le suddette sanzioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I provvedimenti disciplinari verranno portati a conoscenza del socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed avranno efficacia immediata dalla sua ricezione.

In caso di sospensione o di esclusione, il socio potrà ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri. In questo caso, sia la delibera del Consiglio Direttivo, sia il ricorso del socio dovranno essere affissi all'Albo Sociale.

Il ricorso, comunque, non avrà effetto sospensivo del provvedimento.

Al socio sospeso o escluso sono riconosciute le più ampie garanzie di difesa, con facoltà di farsi assistere da un legale, di presentare memorie, ecc..

In caso di sospensione o di esclusione il socio è tenuto comunque al pagamento della quota annua di gestione.

Art. 19 SCIoglimento

L'Associazione potrà essere sciolta con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei voti esprimibili in sede assembleare dai Soci Effettivi, a norma dello art. 21, ultimo comma, del Codice Civile. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un comitato di liquidazione composto di tre membri i quali procederanno alla liquidazione delle attività dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Patrimonio dovrà essere devoluto a fini sportivi ad altra associazione con finalità analoghe e comunque nei modi e limiti ammessi dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione, anche per quanto riguarda l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, nonché le controversie tra i Soci attinenti la vita sociale, saranno sottoposte per la loro risoluzione al Collegio dei Probiviri che giudicherà a norma dei precedenti artt. 15 e 16.

Art. 21 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.